



Direzione centrale Catasto e cartografia  
Area Servizi catastali

Roma, 20/11/2011  
Prot. n° 62002

Al Comune di Monticelli d'Ongina  
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2  
29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC)

Allegati: 1

Rif. nota del 27.08.2011

Prot. n° 10591

All'Ufficio provinciale di

PIACENZA

e, p.c.

Alla Direzione regionale Emilia Romagna

BOLOGNA

**Oggetto:** Accertamento catastale degli impianti fotovoltaici - Quesito.

È pervenuta alla scrivente la nota dell'Amministrazione comunale in indirizzo (inviata anche a codesto Ufficio provinciale) prot. n. 10591 del 27 agosto 2011, in cui si fa riferimento ad un impianto per la produzione di energia elettrica a pannelli fotovoltaici con potenza nominale di 3228,47 Kw, da realizzare in zona classificata agricola dallo strumento urbanistico vigente. In particolare, con la citata nota si chiede se per il medesimo impianto, i cui pannelli sono installati ad una altezza di circa 4,50 m dal suolo e, pertanto, consentono la coltivazione del terreno sottostante, sussiste l'obbligo di accatastamento.

Come noto, le disposizioni di prassi emanate dall'Agenzia in materia di impianti per la produzione di energia elettrica a pannelli fotovoltaici sono contenute nella risoluzione n. 3 del 16 novembre 2008, ove si stabilisce, in linea generale, che *"...le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertate nella categoria <<D/1 - opifici>> e che nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in analogia con la prassi, ormai consolidata, adottata in merito alle turbine delle centrali elettriche"*.

Oltre a definire la corretta attribuzione della categoria catastale, la citata risoluzione individua le tipologie di immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento, chiarendo anche che solo per le installazioni di modesta entità, finalizzate alla produzione di energia per i consumi domestici, non necessita alcun adempimento in materia di catasto.

Largo Leopardi, 5  
00185 Roma  
Tel. +3906477751  
[www.agenziaterritorio.it](http://www.agenziaterritorio.it)

Pertanto, con riferimento alla specifica fattispecie rappresentata da codesta Amministrazione nella nota che si riscontra, appare evidente che, in coerenza con le disposizioni di prassi emanate, per l'immobile ospitante l'impianto fotovoltaico in questione sussiste l'obbligo di accatastamento con aggiornamento sia del catasto terreni sia del catasto edilizio urbano.

Riguardo alla rappresentazione in mappa degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici, argomento di interesse dell'Ufficio provinciale di Piacenza, occorre preliminarmente distinguere due possibili fattispecie alternative:

1. l'impianto non consente il contemporaneo svolgimento di attività agricole sull'area interessata dall'intervento, sottraendola, di fatto, alla produzione agricola;
2. l'impianto consente il contemporaneo svolgimento di attività agricole, quali, ad esempio, il pascolo.

Riguardo al caso di cui al punto 1, si procede, secondo la prassi comunemente adottata, all'eventuale frazionamento della particella catastale, individuando l'area interessata dall'intervento ed indicando il perimetro esterno dell'impianto fotovoltaico con linea continua. Eventuali costruzioni strumentali al funzionamento dell'impianto stesso (ad esempio, quelle che ospitano le apparecchiature per il controllo e la trasformazione dell'energia prodotta) si indicano in mappa secondo le correnti disposizioni di prassi.

Riguardo al caso di cui al punto 2, coerentemente all'Istruzione recante "*Formazione delle mappe catastali ed impiego dei relativi segni convenzionali. Nuova istruzione di servizio*", emanata nel 1970 dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, il perimetro dell'impianto fotovoltaico è indicato con linea tratteggiata e il numero della nuova particella, che individua l'impianto stesso al catasto edilizio urbano, è riportato tra parentesi tonde. Le eventuali costruzioni strumentali al funzionamento dell'impianto sono indicate, come nel caso precedente, secondo le disposizioni di prassi.

A titolo esemplificativo, si riportano, in allegato, alcuni esempi di rappresentazione in mappa dei casi appena descritti. Nell'esempio 2) riportato nell'allegato, la particella di terreno interessata dall'impianto è classata al catasto terreni nella qualità e classe di pertinenza.

Nel merito, si rammenta che il numero riportato tra parentesi è iscritto solo negli atti censuari del catasto edilizio urbano e nella partita speciale "Enti urbani e promiscui".

In via generale si coglie l'occasione per precisare che l'unità immobiliare ospitante tali impianti potrebbe risultare rurale e quindi essere censita al catasto edilizio urbano nell'apposita cat. D/10, qualora siano rispettati i requisiti indicati nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009. In tal caso alla relativa dichiarazione, richiamata all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, deve essere unita apposita autocertificazione, conforme al modello allegato al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, priva dell'attestazione dell'esistenza dei requisiti di ruralità, riferiti all'intero quinquennio antecedente la dichiarazione.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Franco Maggio)

*LM*